

Deliberazione nr. 9 dd. 7/04/2017

Oggetto: Abrogazione Titolo II del Regolamento comunale di polizia rurale dedicato a **Norme di comportamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e di abitazioni.**

Premesse

Il regolamento di polizia rurale è stato voluto per disciplinare comportamenti che, pur essendo legati al mondo dell'agricoltura, hanno riflessi sul resto della collettività. Come tali richiedono quindi un'attenta riflessione e potestà di intervento in capo all'Autorità locale, responsabile della pubblica sicurezza e della civile convivenza dei suoi abitanti.

Grazie allo strumento del regolamento, il Consiglio Comunale ha facoltà di individuare obblighi e divieti, costruendo le norme a partire dal tessuto territoriale, dagli usi e dai costumi della comunità amministrata. Detta regolamentazione in particolare si basa sulla preventiva definizione delle "strade" a servizio del territorio, dopodiché fissa le distanze dalle strade delle piantagioni messe a coltura, ne disciplina la tenuta in genere, regola la circolazione sulle strade a servizio delle aree agricole, e i trattamenti fitosanitari in prossimità dei centri abitati.

Il regolamento in parola è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 15 del 10/07/2007, successivamente modificato con delibere consiliari nr. 29 del 19.11.2009, nr. 15 e nr. 16 dd. 12/05/2011. Le norme sui trattamenti antiparassitari sono contenute nel Titolo II del Regolamento.

Con decreto del Presidente della Giunta provinciale nr. 6-59/Leg. dd. 23/02/2017 è stato definitivamente approvato il Regolamento d'esecuzione dell'art. 24, comma 1, della Legge provinciale 30/12/2015 nr. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale. Il Regolamento entrato in vigore lo scorso 15/03/2017 è direttamente applicabile, rappresenta un importante strumento per la tutela della salute pubblica; il medesimo regolamento prevede che i regolamenti comunali continuino ad applicarsi con riferimento alle norme in essi contenute che presentino misure di maggior tutela o integrative rispetto a quelle approvate a livello provinciale.

Visto l'approssimarsi della stagione produttiva 2017, l'Amministrazione comunale anziché procedere a fare una disamina delle differenze fra strumento comunale e strumento provinciale, disamina che richiede tempo, preferisce al fine di fornire subito agli operatori agricoli delle linee di comportamento chiare ed omogenee sul territorio sovracomunale, abrogare l'intero titolo II del Regolamento comunale e pubblicizzare in modo univoco, l'obbligo di fare riferimento al Regolamento provinciale.

Nel prossimo futuro, sulla scorta dell'esperienza e dei comportamenti riscontrati, potranno essere adottate attraverso il Regolamento comunale norme più restrittive se necessario o integrative laddove il Regolamento provinciale nulla dispone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione del Sindaco e l'intervento dell'Assessore competente F. Dalpiaz come riportato a verbale;

Ritenuto utile e doveroso abrogare il Titolo II del Regolamento di cui in premessa;

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale nella versione adeguata alla LR 7/2004;

Riconosciuta la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 26 del T.u. ll.rr.o.c. sopraccitato;

Acquisito ai sensi dell'art. 81 dello stesso Tullrocc, il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnico/amministrativa reso dal Segretario comunale, per quanto di sua competenza; non necessita invece, per i contenuti della proposta, il parere di regolarità contabile previsto dalla stessa norma;
Con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0, astenuti nr. 0, espressi per alzata di mano dai nr. 13 consiglieri presenti e votanti, l'esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. **Di abrogare** per quanto sopraesposto il Titolo II **Norme di comportamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e di abitazioni**, dall'art. 3 all'art. 8 compreso, introdotti con delibera consiliare nr. 15 dd. 12/05/2011, mantenendo in essere i restanti articoli.
2. **Di pubblicare** la presente deliberazione per estratto all'Albo comunale per 10 giorni consecutivi.
3. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della L.P. nr. 23/92 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 79, V^o comma, del T.U. delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 29 del D.lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.